

Deliberazione n. 121

Adottata dal Direttore Generale in data

8 APR. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PER L'ANNO 2011 AL SIG. A. A. AFFETTO
DAL MORBO DI HANSEN.

ACCERTATO che presso l'ospedale SS. Trinità – Reparto Hanseniani – di Cagliari,
risulta ricoverato il Sig. A.A. residente a Carloforte, affetto da morbo di Hansen;

CONSIDERATO che il comune di residenza ricade nell'ambito territoriale
dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7 – Carbonia e che l'assistito ha diritto al sussidio di cui alla
legge 31 marzo 1980, N. 126 nella misura di £. 25.000 (pari a €. 12,91)giornaliere;

VISTA la legge 27 dicembre 1983, N. 730 che all'art. 30 recita “ per l'esercizio delle
proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni
possono avvalersi, in tutto o in parte, Delle Unità Sanitarie Locali, facendosi completamente
carico del relativo finanziamento..... omissis”;

VISTA ancora la legge 27 ottobre 1993, N. 433 – Rivalutazione del sussidio a favore
degli Hanseniani e loro familiari – che all'art. 1 fissa l'importo delle provvidenze in £. 28.750
(pari a €. 14,84) giornaliere e che all'art. 3 ne sancisce l'adeguamento automatico su base
annua in ragione del tasso programmato di inflazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2010 la quota giornaliera era pari a €. 30,99 e che
questa va adeguata al tasso di inflazione programmato per il 2011 fissato in ragione del 1,5%,
la quota giornaliera del sussidio da corrispondere nel corrente anno risulta essere di €. 31,45.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo


IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA



Per i motivi esposti in premessa:

- Di riconoscere al Sig. A. A. il sussidio in favore dei cittadini italiani affetti da morbo di Hansen per l'anno 2011;
- Di far fronte alla spesa di €. 11.479,25 (31,45 x 365 gg) movimentando il piano dei conti 2011 al N. 0505010203 "altri rimborsi e contributi agli assistiti" e il centro costi comune distretto di Carbonia n. 10310102;
- Di procedere all'erogazione del sussidio, oggetto del presente atto, con cadenza trimestrale mediante accredito sul C/C N. 13167 intrattenuto presso la BNL di Cagliari intestato alla Dr.ssa Carolina Pastorelli in forza di una procura notarile rilasciata il 14/01/1980.

Il Direttore generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Resp. del Serv. Bilancio
Dott. Cannas Margherita





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 10 del 8 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 APR. 2011 al 26 APR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Barca

Collegio Sindaci

Bilancio



Presidio_Ospedallero
Santissima Trinità

Struttura Complessa
Dermatologia - Hanseniani

prot. /Dermos


Cagliari,04,05,2011

Oggetto : Sig.Aste Antonio.Sussidio 2011-04-04

Come da voi richiesto si Comunica che il Sig.Aste Antonio Affetto da Morbo di Hansen , risulta da noi ricoverato a tutt'oggi.

Cordiali Saluti

**Il Responsabile f.f
Dott,ssa Luciana Congiu**



ASLCagliari
PO SS Trinità - Cagliari
STRUTTURA COMPLESSA DI
DERMATOLOGIA E HANSENIANI
Responsabile F.F. Luciana Congiu
Tel. 0706095910 - Tel./Fax 0706095911

pg 1

Documento pubblicato su Starnet, la rete degli Uffici studi e statistica delle Camere di commercio.

www.starnet.unioncamere.it

Percorso: **Statistica in Rete / Area Territoriale / Rimini / Analisi e dati / Indicatori, indici e tassi / Indici e tassi / Tasso di Inflazione Programmata**

Titolo: **Tasso di Inflazione Programmata**

Ultima Modifica: **07 Luglio 2008**

Documento

Originale:

Redattore: **rimini**

[Scrivi al redattore di questo documento](#)

TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasso di inflazione programmata	DPEF 2000-2003: 1,2% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30.06.1999)	DPEF 2001-2004: 1,7% (deliberato nel 2000)	DPEF 2002-2006: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16.07.2001)	DPEF 2003-2006: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 05.07.2002)	DPEF 2004-2007: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16.07.2003)	DPEF 2005-2008: 1,6% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29.07.2004)	DPEF 2006-2009: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15.07.2005)
Tasso di inflazione programmata (rivisto)	DPEF 2001-2004: 2,3% (deliberato nel 2000)	DPEF 2002-2006: 2,8% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16.07.2001)	DPEF 2003-2006: 2,2% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 05.07.2002)	DPEF 2004-2007: 2,4% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16.07.2003)	DPEF 2005-2008: 2,1% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29.07.2004)	DPEF 2006-2009: 1,6% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15.07.2005)	DPEF 2007-2011: 2,2% (approvato dal Consiglio dei Ministri il 07.07.2006)
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tasso di inflazione programmata	DPEF 2007-2011: 2,0% (approvato dal Consiglio dei Ministri il 07.07.2006)	DPEF 2008-2011: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28.06.2007)	DPEF 2009-2013: 1,5% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)	DPEF 2009-2013: 1,5% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)	DPEF 2009-2013: 1,5% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)	DPEF 2009-2013: 1,5% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)	DPEF 2009-2013: 1,5% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)
Tasso di inflazione programmata (rivisto)	DPEF 2008-2011: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28.06.2007)	DPEF 2009-2013: 1,7% (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.2008)	-	-	-	-	-

Rispetto al DPEF di riferimento: i <u>tassi degli anni futuri</u> sono "tassi di inflazione programmata" - il <u>tasso dell'anno corrente</u> è un "tasso di inflazione programmata rivisto"							

[back](#) | [home](#)

Ultima Modifica 07 Luglio 2008

Aggiornamento alla GU 07/01/95

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

E) Assistenza in favore di particolari categorie
L. 27 ottobre 1993, n. 433 (1).

Rivalutazione del sussidio a favore degli
hanseniani e loro familiari.

1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 (2), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31 (3), è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliero;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliero;

c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliero per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.

2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

3. 1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, concernente l'attuazione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- Circolare 5 febbraio 1992, n. UCA/XXII.88 (1)
- Circolare 19 giugno 1992, n. UCA/XXII.8 (1)

84 Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi

DISPOSIZIONI NORMATIVE

In applicazione degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, 616 (v. la Nota Nr. 482 - Spesa), rientra nella competenza del mune l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Si richiamano, in proposito, le seguenti disposizioni legislative a disciplinano la materia:

Legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi»;

R.D. 26 luglio 1935, n. 1658; Regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Legge 10 dicembre 1957, n. 1248 — modificata con la legge ottobre 1975, n. 528 — contenente «Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (ivi compresi i militari in servizio obbligatoro di leva)»;

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare leva e sulla ferma di leva prolungata»;

Art. 31 - «(omissis) 2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi «addeoppiata».

85 Provvidenze a favore degli hanseniani

DISPOSIZIONI NORMATIVE

AVVERTENZA

La normativa della rispettiva Regione attinente alla materia di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è contenuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE» (Note Regionali), che costituisce integrazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è pubblicato.

Legge 31 marzo 1980, n. 126 «Indirizzo alle Regioni in materia provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari»

Art. 1 — come sostituito con l'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, 31 — «A decorrere dal 1° gennaio 1985, i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliero e nella misura di lire ventisette-mila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sul reddito, ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (2)

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio. (2)

L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al Comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte del hanseniano.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della

(1) Vedasi il Volume delle Note sul bilancio dei Comuni — Anno 1994 —, 746; v. CD-ROM.

(2) Vedasi la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che dispone la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

determinazione di tale reddito non si tiene conto dell'integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione secondo il disposto del successivo art. 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi partecipazione a carico degli assistiti. Le Regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in Regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal Comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I Comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle «provvidenze a favore degli hanseniani» nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nella materia tutelata dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti.

Art. 2 - «L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i Comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione». (omissis)

Vedasi la Nota Nr. 80 - Entrata

ISTRUZIONI E RISOLUZIONI MINISTERIALI O UFFICIALI

Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani - Legge 24 gennaio 1986, n. 31

Il Ministero delle Finanze, con circolare 3 aprile 1986, n. 10, chiarisce in materia di esenzione dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani, di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, che «Anche se non è detto, si deve ritenere che l'esenzione riguarda anche i sussidi integrativi spettanti per i carichi di famiglia».

486 Servizi socio-assistenziali tramite le Unità sanitarie locali

DISPOSIZIONI NORMATIVE

AVVERTENZA

La normativa della rispettiva Regione attinente alla materia di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è contenuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE» (Note Regionali), che costituisce integrazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è pubblicato.

Legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730

Art. 30 - «1) Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle Unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate».